



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 17/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 gennaio 2011, n. 11

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto solare (fotovoltaico) da realizzarsi su serre agricole della potenza di 8,9 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso da realizzarsi nel Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba), contrada "La Rena", ai sensi del comma 3 - 4-bis di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Società proponente STOMA ENERGY S.r.l., con sede legale in Massafra (Ta) - via Ciura, s.n.

Il giorno 21 gennaio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e ss.mm.ii. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota AOO_159_26/10/2010 - n. 15269 comunicava di aver formalmente chiuso il procedimento positivamente ed inoltre in data 24 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Stoma Energy S.r.l. ed il Comune di Acquaviva delle Fonti, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra pertanto nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010."
- Il Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba) con Permesso di Costruire n. 06/2009 ha autorizzato la "costruzione di mq. 61.551,36 di serre agricole di tipo ad "Y" e mq 337,50 di locali deposito".
- la Società Stoma Energy S.r.l., con nota prot. n. 8996 del 14.08.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 8,9 MW da installare sulla copertura delle serre agricole autorizzate con permesso di Costruire n.6 rilasciato dal Comune di Acquaviva delle Fonti nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba);
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti energetiche con nota prot. n. AOO_046-11082 del 15.10.2009 ha richiesto integrazioni progettuali ed amministrative alla Società proponente.
- La Società Stoma Energy S.r.l. ha perfezionato la pratica dal punto di vista amministrativo il 17.12.2009 con prot. n. 14071.
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti energetiche con nota prot. AOO_159/09/03/2010 n. 3659 comunicava di aver formalmente avviato di procedimento agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 8,9 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica è soggetto alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001 che prevede la soglia di 10 MW per la verifica ambientale; pertanto l'intervento non è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.I.A..
- con nota prot. n. AOO_159-13/04/2010 - n. 005681 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 26 maggio 2010.
- con nota prot. n. AOO_159-29/06/2010 - n. 10161 è stato trasmesso il verbale della riunione di conferenza di servizi svoltasi in data 26 maggio 2010.
- con nota prot. n. AOO_159_26/10/2010 - n. 15269 è stato chiuso il procedimento amministrativo con l'invio, agli Enti interessati, dei pareri mancanti e/o finali.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. gen. n. 90193 del 12/07/2010. Con riferimento alla

richiesta contenuta nella nota del 12.03.2010 acquisita al n. 5119 in data 03.05.2010, con la quale la Società Stoma Energy S.r.l. di Massafra ha trasmesso il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Acquaviva delle Fonti denominato "La Rena"; visti gli elaborati progettuali pervenuti con la suddetta nota del 12.03.2010, visti gli elaborati progettuali sostitutivi trasmessi con la nota del 27.04.2010 acquisita al n. 5372 di prot, in data 06.05.2010 relativi alla modifica del percorso del cavidotto, vista la documentazione integrativa trasmessa con la nota del 07.06.2010 acquisita al prot. n. 7230 in data 07.06.2010, visto il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), visti gli elaborati grafici di Piano, relativi alle perimetrazioni, aggiornati al 15.05.2010, considerato che il progetto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, da realizzare nel comune di Acquaviva delle Fonti, prevede la costruzione di strutture serricole integrate con un impianto fotovoltaico per una potenza complessiva di 8,9 MW, delle infrastrutture connesse all'impianto stesso e di una rete di vettoriamento interrata della lunghezza di circa 10 Km visto che l'impianto così come rappresentato negli elaborati tecnici interessa un'area non perimetrata dal P.A.I. vigente, ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi all'impianto in oggetto siano compatibili con le previsioni del Pai approvato, è tuttavia opportuno che:

- Le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- Le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- Sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate.

• Comando Militare Esercito "Puglia" SM - Ufficio Affari Generali - Prot. n. M_D E 24472/0009558/cod.id. 62 Ind. Cl. 10.12/240/2010 del 24.05.2010, si comunica che questo Comando è in attesa di ricevere il parere tecnico da parte degli organi competenti di F.A.

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri con nota prot. n. AOO_064 - 47194 del 20.05.2010 si comunica che questo Ufficio non parteciperà alla indetta conferenza in quanto non vi sono acquisizioni coattive nelle previsioni progettuali dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture.

• A.Q.P. Direzione Operativa - Unità Territoriale di Bari prot. n. 55093 del 29.04.2010 si esprime nulla osta favorevole a condizione che venga rispettato il Disciplinare delle "Interferenze tra condotte metalliche AQP e linee elettriche in corrente alternata", nei casi di interferenza con le opere di questa Società. Si rammenta che preliminarmente ai lavori la ditta proponente comunicherà all'AQP l'inizio degli stessi per consentire eventuale visione dei luoghi.

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive con nota prot. n. AOO_154 - 3343 del 27.04.2010, si fa riferimento alla richiesta di pari oggetto e, con la presente, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, si esprime nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:

- Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns tutela e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33, art. 120.

- In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cava in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave".

Il presente parere non esime il proponente dal munirsi di ogni ulteriore parere, concessione, autorizzazione e/o nulla osta prevista da altra vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale, ai fini della realizzazione dell'opera.

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste Sezione di Bari, con nota

prot. n. 8213 del 26.05.2010. In relazione alla comunicazione di avvio procedimento dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche prot. 3659 del 09.03.2010 e da invio della progettazione, acquisita al protocollo in data 02.04. u.s., dalla Soc. STOMA ENERGY s.r.l. con sede in Via Ciura s.n. in Massafra (TA), relativamente a quanto in oggetto, si comunica quanto segue. Dagli atti progettuali presentati e dagli atti d'Ufficio, è emerso che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, interessano terreni ubicati in agro del Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba) al Fg.22 p.lle 09-35-36-37-41-64-66-67-90-92-95-117-120-133, NON sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/'23. Si fa presente che anche il cavidotto di connessione alla rete NON rientra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Pertanto detta richiesta non necessita di alcun parere da parte dello scrivente Servizio Foreste. Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Settore, così come previsto dal Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi".

- ASL BA- Dipartimento di Prevenzione Prot. n. 159.8214 del 26.05.2010 - Esprime parere favorevole.
- FSE - Ferrovie del Sud Est - nota prot. 1567 del 27.04.2010 - Visto il progetto presentato dalla STOMA ENERGY S.r.l. di Massafra, si comunica che le opere riportate in oggetto non ricadono nella fascia di rispetto, pari a m. 30.00 da ciascuna rotaia, sottoposta alla competenza delle Ferrovie, per la realizzazione di manufatti od opere in genere, né i cavidotti di connessione all'ENEL dell'impianto da realizzare attraverseranno linee delle FSE. Nella fattispecie le linee ferroviarie interessate sono di RFI. Pertanto queste Ferrovie non hanno alcuna competenza per esprimere parere in merito alla costruzione dell'impianto in epigrafe.
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana - nota prot. n. A0011/P/2010/0002596 del 12.05.2010. Non potendo intervenire per impegni già assunti in precedenza, invia la presente comunicazione in riscontro alle due convocazioni pervenute dalla Regione Puglia con rispettivi prot. 6344 del 22/4/2010 e prot.5681 del 13/4/2010 e chiedo che la stessa venga formalmente acquisita, agli atti delle due Conferenze di Servizi indicate in oggetto.

Questa Società, dopo aver esaminato i rispettivi progetti definitivi trasmessi da STOMA ENERGY S.r.l. con note n. 42-10 del 12/03/2010 (con integrazione n. 112-10 del 27/4/10) e n.72-10 del 12/3/2010 (con integrazione n.143-10 del 27/4/10), esprime il proprio parere favorevole di fattibilità di larga massima, per quanto di competenza, relativamente alle opere in argomento, che presentano entrambe le medesime interferenze con la linea Bari - Taranto, con un attraversamento al km. 35+455 circa e con due parallelismi ad esso contigui, dai due lati della linea (opere realizzate nella fascia di rispetto di trenta metri dalla rotaia) fino ai km. 35+300 circa e 36+100 circa, stimati in planimetria. Si precisa che il presente parere non autorizza l'esecuzione delle interferenze in progetto; tale autorizzazione potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento delle relative istruttorie in cui sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula di apposita convenzione tra le parti a cura della società Ferservizi S.p.A.

In particolare si precisa che il progetto esecutivo di interferenza (unico per attraversamento e parallelismi, data la loro contiguità), firmato dal progettista e dal richiedente, dovrà anche contenere:

- il riferimento alla progressiva chilometrica ferroviaria interessata dall' attraversamento e quelle di estremità dei tratti in parallelismo, (intendendosi per parallelismo quello a distanza minore di trenta metri dalla rotaia più vicina);
- stralcio planimetrico di dettaglio in scala opportuna;
- per i tratti in parallelismo una o più sezioni significative (di estremità e per punti singolari) opportunamente quotate, con distanze dalla rotaia più vicina e dal confine ferroviario e quote rispetto al piano del ferro del binario;
- dettagli degli eventuali pozzetti e loro posizione rispetto alla linea ferroviaria;

- modalità di esecuzione delle opere, tenendo conto che ogni lavorazione dovrà essere eseguita in presenza di esercizio ferroviario.

Non dovrà essere, inoltre, modificata l'attuale regimentazione idrica lungo la sede ferroviaria.

Tutte le opere in parallelismo dovranno essere esterne alla proprietà ferroviaria.

Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A. nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria).

Si conferma, infine, la piena disponibilità a fornire ogni chiarimento ed informazione per la definizione degli aspetti tecnici per cui si ritenesse necessario ulteriore approfondimento.

• Provincia di Bari - Servizio Ambiente Prot. n. 3170/AMB del 21.05.2010 - Con riferimento al procedimento in oggetto relativo alla realizzazione di impianto che dovrà essere autorizzato con procedimento unico di cui al D.lgs. n. 387/03, ed esaminati gli elaborati tecnici allegati alla nota n.0041-10 del 12/03/10 di codesta Società, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione che:

- vengano prodotte le necessarie autorizzazioni, al fine della gestione delle acque meteoriche che dilavano dai piazzali, strade e coperture a servizio dell'opera in esame;

- venga prodotta relazione geologica ed idrogeologica, che descriva le variazioni del regime idraulico dell'area interessata al progetto.

• Provincia di Bari - Servizio Impianti Termici e Tributi - Prot. n. 50618 del 30.03.2010 - In riferimento al procedimento di Autorizzazione unica di cui all'oggetto, si rilascia per quanto di competenza dello scrivente Servizio, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale. Inoltre, si resta in attesa di precisazioni in merito alla realizzazione dello stesso impianto, al fine della definizione della pratica istruita presso questo Servizio.

• Provincia di Bari - Servizio Impianti Termici e Tributi - Prot. n. 64409 del 11.05.2010 - In riscontro alla nota in oggetto, si conferma quanto espresso con la precedente nota prot.50618 del 30.03.2010. Si coglie l'occasione per precisare, in merito agli attraversamenti di strade provinciali evidenziati nella documentazione presentata, che la realizzazione degli stessi comporterà un'occupazione permanente del demanio provinciale e che, a tal fine, dovrà essere prodotto apposita istanza, corredata di idonea documentazione tecnica, rivolta all'ottenimento della relativa concessione. In difetto, non potrà essere intrapresa alcuna opera di manomissione della sede stradale.

• Città di Acquaviva delle Fonti - Prot. n. 9847 del 25.05.2010.

Premesso che:

1. con nota n. 3659 del 9.3.2010 (acquisita a prot. comunale il 26.03.2010 n. 6058) il Servizio Energia dell'Area Politiche per lo Sviluppo della Regione Puglia ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza di 8,9 MW, sito nel Comune di Acquaviva delle Fonti, e richiesta dalla Società STOMA Energy srl - via Ciura, s.n. - 74016 Massafra (Ta);

2. con nota 61-10 del 12.3.2010 (acquisita a prot. comunale il 22.3.2010 n. 5590) la Società STOMA Energy srl, ha trasmesso al Comune di Acquaviva delle Fonti il progetto definitivo dell'impianto;

3. con nota n. 5681 del 13.04.2010 (acquisita a prot. comunale 23.04.2010 n. 7895) il Servizio Energia dell'Area Politiche per lo Sviluppo della Regione Puglia ha convocato per il giorno 26 maggio 2010 alle ore 11,00 presso la sala riunione del Servizio Energia la Conferenza dei Servizi per l'esame del progetto proposto dalla Società STOMA Energy srl - via Ciura, s.n. - 74016 Massafra (Ta);

4. con nota 132-10 del 27.4.2010 (acquisita a prot. comunale il 6.5.2010 n. 8728) la Società STOMA Energy srl, ha trasmesso al Comune di Acquaviva delle Fonti gli allegati Tav. 6.1-7.1 - 8.1 - R3.1 e R8.1, sostitutivi dei corrispondenti Tav. 6 - 7 - R3 e R8 del progetto definitivo dell'impianto;

Visto il progetto definitivo dell'impianto composto da seguenti elaborati:

Relazioni Tecnico Specialistiche:

"R1: relazione descrittiva -R2: relazione tecnica impianto fotovoltaico- R3.1: relazione tecnica di connessione alla rete ENEL - R4: calcoli preliminari delle strutture - R5: piano di gestione e dismissione - R6: disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - R7: computo metrico estimativo e quadro economico - R8.1: elaborati grafici su base catastale del percorso di connessione - R: studio sui campi elettromagnetici - R: studio di producibilità annuo dell'impianto - R: relazione illustrativa sui criteri di inserimento ai quali si uniforma il progetto - R: studio di impatto ambientale - R: relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica - R: relazione sismica - R: verifica P.A.I. dell'autorità di bacino della Puglia - R: relazione tecnico-agronomica";

Elaborati grafici:

"Tav.1: stralci da cartografia: i.g.m., aerofotogrammetria, catastale, planimetria generale e particolari - Tav.1a: rilievo piano altimetrico - Tav.2: vincoli di tutela: estratto da PUTT, SIC, ZPS, Aree Protette, PAI - Tav.3: planimetria generale impianto - Tav.4 particolari: moduli e stringhe, serre fotovoltaiche, cabine elettriche, recinzione e cancelli -Tav.5: schema unifilare dell'impianto di produzione di energia fotovoltaica - Tav.6.1 connessione alla rete: STMG n.18241: corografia, PUTT, SIC, ZPS, schema unifilare della connessione - Tav.7.1: connessione alla rete: STMG n.17821: planimetrie di dettaglio particolari costruttivi";

Dato Atto che il Comune di Acquaviva delle Fonti è dotato di una Variante Generale al P.d.F. (approvata con Decreto Regionale n. 2148 del 05.12.1978) e di un PRG, adottato con Delibera di C.C. n. 17 del 21.7.2001 e non ancora definitivamente approvato, e che pertanto, lo strumento urbanistico attualmente vigente è costituito dalla Variante Generale al P.d.F.;

Accertato, dall'esame degli elaborati costituenti il progetto definitivo, che l'area di intervento, individuata in Catasto Terreni al foglio n. 22 particelle n. 9-35-36-37-41-64-66-67-90-92-95-117-120-123:

1. è tipizzata, nel vigente strumento urbanistico (Variante Generale al P.d.F. approvata con Decreto Regionale n. 2148 del 05.12.1978), come "zona E agricola";
2. ricade, nel PUTT/P approvato con DGR n. 1748/2000 in Ambito Territoriale Esteso di valore normale "E";
3. è ricompresa in una "Zona di protezione speciale idrogeologica" di tipo "B1" di cui al "Piano di tutela delle acque" approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 230 del 20.10.2009 ed assoggettata alle "Misure di Salvaguardia", riportate nell'Allegato 2 del PTA;

Dato Atto altresì che sulle medesime aree, previo parere favorevole prot. 1011 del 16.2.2009 dell'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari dell'Assessorato Regionale - Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Agricoltura, con Permesso di Costruire n. 6/2009 del 2.3.2009 è stata autorizzata la realizzazione di "mq 61.551,36 di serre agricole di tipo "Y" in ferro e plastica esclusivamente per la produzione di funghi" sulle quali è prevista la installazione dei pannelli fotovoltaici;

Richiamata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000: esprime parere favorevole alla costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza di 8,9 MW, sito nel Comune di Acquaviva delle Fonti, e richiesta dalla Società STOMA Energy srl - via Ciura, s.n. - 74016 Massafra (Ta), secondo il progetto definitivo composto dagli elaborati sopra richiamati e alle seguenti condizioni:

1. che venga acquisito il parere dell'Ufficio Tutela delle Acque della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 7 dell'allegato 2 alla Delibera di Consiglio Regionale n.230 del 20.10.2009.
2. che venga acquisito nuovamente il parere dell'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari dell'Assessorato Regionale - Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Agricoltura, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/86 -mod. con l'art. 59 della L.R. n. 1/2005 in relazione alla idoneità dei pannelli fotovoltaici per la copertura delle serre destinate alla produzione di funghi e autorizzate con il parere prot. 1011 del 16.2.2009;
3. che, ai fini del rilascio del Nulla Osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la

connessione alla rete di distribuzione di Enel Distribuzione Spa dell'impianto fotovoltaico, e della Autorizzazione alla occupazione suolo pubblico, venga prodotto un elaborato grafico contenente la planimetria della viabilità comunale interessata dall'interramento della linea elettrica in scala 1:500 corredata da sezioni trasversali in scala 1:50 e contenente la ubicazione degli scavi, le loro caratteristiche dimensionali e le modalità di rinterro;

- SNAM Rete Gas - nota Prot. n. 429 del 11.05.2010, i lavori descritti NON interferiscono in alcun modo con impianti di nostra proprietà.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche con nota prot. n. 1797 del 07/04/2010, comunicava che la linea elettrica attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di competenza di quest'Ufficio, Nulla Osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Soicetà Stoma Energy S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9.04.1959 n.128 "Norme di Polizia delle miniere de delle cave"

- Comune di Cassano delle Murge - nota prot. n. 8492 del 17.05.2010 - esaminati gli atti inviati dalla ditta e considerato che l'attività in oggetto non riguarda il territorio di questo Comune, nemmeno per aspetti riflessi, si rappresenta l'incompetenza di questa amministrazione sul punto.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 6964 del 30.04.2010. Con riferimento alla costruzione dell'impianto in oggetto specificato, questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati acquisiti al prot. n. 4846 del 25.03.2010, comunica che l'area interessata dai lavori non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004. Si segnala, tuttavia, la necessità che il progetto sia integrato con la carta archeologica georeferenziata del territorio interessato dalle opere in progetto (impianto fotovoltaico, cavidotti, infrastrutture connesse e viabilità), contenente:

- 1) Relazione tecnica -scientifica con indicazione dettagliata della metodologia delle indagini (es. modalità di svolgimento della ricognizione di superficie, etc.)

- 2) Carta visibilità dei suoli

- 3) Carta dei vincoli esistenti (archeologici, architettonici, paesaggistici, etc.)

- 4) Schede delle aree di ricognizione archeologica. In caso di rinvenimenti di interesse archeologico si dovrà procedere alla redazione della scheda SITO completa della documentazione fotografica e dei riferimenti di inquadramento topografico e territoriale.

- 5) Quantificazione percentuale dei materiali ceramici per m2.

- 6) Scheda TMA dei reperti con relativa documentazione fotografica e inquadramento cronologico.

- 7) Carta archeologica con specificazione del grado di rischio (nullo - medio - alto) nelle aree indagate.

Il tutto deve essere fornito di supporto cartaceo e digitale. Le prospezioni di superficie e la redazione della carta archeologica dovranno essere affidati a archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 7328 del 06.05.2010. Confermando che l'area interessata dai lavori non risulta sottoposta a provvedimento di tutela, si fa presente che questa Soprintendenza ha già inviato il proprio parere al progetto.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di BA, BAT e FG, Prot. n. 3629 del 03.05.2010, non ritiene opportuna la partecipazione alla conferenza di servizi eventualmente indetta, trattandosi di intervento ricadente in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i..

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot. n. M_D.ABA001-23516 del 29/04/2010, rilasciava nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti

demaniali di competenza;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 15873 del 26.03.2010 comunicava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione indicati in argomento.

- Ministero della Difesa - Direzione Generali dei Lavori del Demanio - Prot. n. M_D/GGEN/02/412061/262/A179-4-10/2010; in merito alla documentazione trasmessa con il foglio che si riscontra in a), volta ad ottenere il rilascio del Nulla Osta Militare, di cui alla Legge 898/76 e ss.mm.ii., si rammenta, in linea con quanto previsto dalla circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 141/6758/4422 del 30.11.1999, la necessità per la scrivente, di acquisire preventivamente il parere dei Comandi di Forza Armata, in indirizzo, competenti per territorio. Per una trattazione esaustiva della pratica, occorrerà inoltre che codesta Società indichi specificamente la tipologia di riferimento, secondo la seguente ripartizione:

- attività OFF- SHORE: Rif. PRATICHE "BI" - "B3" - "MI" - "M3";

- installazioni terrestri (attività in terra ferma) e/o ostacoli alla navigazione aerea, così come riportato dalla suddetta circolare di Stato Maggiore Difesa: Rif. PRATICHE "I".

Per quanto sopra si restituisce il progetto qui pervenuto, con invito, ove non già fatto, a trasmettere copia ai succitati comandi territoriali.

- ANAS S.p.A. - Prot. CBA-0022470-P del 16.06.2010, si rappresenta che l'impianto di produzione di energia elettrica interessa un'area in agro di Acquaviva delle Fonti situata oltre la fascia di rispetto stradale della S.S. 100 di Gioia del Colle. Pertanto, ai sensi del D.Lgs 285/92 la scrivente Società non rilascerà alcuna concessione in merito.

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 0022097 del 29/03/2010, comunicava che in riferimento alla richiesta in oggetto datata 12.03.2010. Prot. n° 0064-10, considerato che

- l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);

- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

- non risultano pertanto implicazioni al riguardo;

si rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera.

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Bari prot. n. 11800 del 28.04.2010 comunica che in riferimento alla nota di codesto ufficio F/177/2009 prot. 2659 del 09/03/2010 di comunicazione di avvio del procedimento in oggetto (assunta al prot. n. 9120 del 30/03/2010), si fa conoscere che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Si precisa ad ogni buon conto che, per eventuali attività soggette elencate nell'allegato al D.M. 16/02/82 presenti nell'ambito dell'impianto di che trattasi, questo Comando potrà esprimere il parere di competenza (parere di conformità antincendio) nell'ambito della preventiva istruttoria prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 37/98 che il titolare è in tal caso tenuto ad avviare secondo le procedure previste dal D.M. 04/05/98.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni - Prot. n. IT-BA/3-IE/VIE/8087 del 07.06.2010 - ai sensi dell'art. 13 del R.D. 1775 del 11.12.1933 si rilascia il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee TLC.

- La Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, Servizio Assetto Territorio con nota del 29.06.2010 n. prot. 145-2762 ha disposto che: il progetto presentato e acquisito al prot. n° 6657 del 06/04/2010 del

Servizio Urbanistica Regionale, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico su serre, denominato "La Rena" della potenza elettrica di 8,9 MW nel Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) e relative opere di connessione alla rete elettrica - cavidotto di vettoriamento.

Dalla documentazione trasmessa emerge che l'intervento di cui trattasi ricade in una "Zona Territoriale Omogenea E1 Agricola normale".

Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che l'area interessata dall'installazione di pannelli fotovoltaici ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, mentre il cavidotto interrato interessa di tipo "C" di valore distinguibile e "D" di valore "relativo" in corrispondenza di lama Baronale/Picone.

Per quanto esposto questo Servizio non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, altresì ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per il cavidotto, in quanto in relazione alle modalità di esecuzione di esso non comporta modificazione degli ATD interessati.

In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto, ed inoltre il ripristino, ove presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

• ARPA PUGLIA - nota prot. n. 39127 del 10.08.2010 - Esaminata la documentazione tecnica di progetto presentata dalla Ditta STOMA ENERGY S.r.l. Via Ciura sn - 74016 Massafra (TA), nonché le successive modifiche ed integrazioni, e visti i pareri dei vari Enti si evidenziano le seguenti considerazioni/criticità: l'impianto fotovoltaico occupa una superficie di 61.551,36 mq circa in agro di Acquaviva delle Fonti, alla località "La Rena" e sarà installato su serre agricole di tipo "Y" e 337,50 m2 di locali deposito da realizzarsi nell'azienda agricola ubicata in contrada "La Rena", individuata al catasto terreni al foglio n. 22 particelle n. 9-35-36-37-41-64-66-67-90-92-95-117-120-123 e avente nel vigente strumento urbanistico la destinazione di "zona E - agricola", la costruzione di serre è stata approvata dal Comune con Permesso di Costruire n. 06/2009 del 05.03.2009 rilasciato dal Comune di Acquaviva delle Fonti. Complessivamente saranno installati sulle serre un totale di 48.090 moduli fotovoltaici, distribuiti in 6 sottocampi, contrassegnati con le lettere maiuscole dell'alfabeto da "A" a "F" e che produrranno energia elettrica con potenza di picco pari a 8.895 MWp. Come documenta il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Acquaviva delle Fonti, datato 01.04.2008 e 03.11.2009, la zona è "Agricola", non è soggetta a vincoli, non rientra tra i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C. - Direttiva CEE, 92431), tra le Zone di Protezione Speciali (Z.P.S. - Direttiva CEE 79/49) e che nell'area ove sarà realizzato l'impianto non esistono vincoli inibitori ai sensi del decreto Legislativo 42/04. Su di essa non insistono uliveti monumentali. Ai fini della valutazione degli effetti cumulativi, non si rileva la presenza di impianti simili in un intorno di alcune centinaia di metri; (per una valutazione esaustiva andrebbe resa disponibile una mappatura territoriale degli insediamenti fotovoltaici). Pertanto la scelta localizzativa non presenta criticità in relazione alla sottrazione di aree coltivate ed all'interessamento di un ambito di naturale pregio ambientale e paesaggistico ed è stata verificata coerente, con le NTA degli strumenti di pianificazione territoriale. Conseguentemente la trasformazione paesaggistica pur rappresentando dequalificazione del contesto territoriale, deve considerarsi, per dette componenti, ammissibile. Per quanto attiene la valutazione idrogeologica, l'Autorità di Bacino della Puglia (AdBP) ha verificato che l'impianto, così come rappresentato negli elaborati tecnici, interessa un'area non perimetrata dal PAI vigente. L'Autorità di Bacino tuttavia ha fatto presente che:

- il cavidotto di vettoriamento di progetto interseca un corso d'acqua rappresentati nella cartografia IGM.
- Il cavidotto di vettoriamento di progetto interseca un corso d'acqua riscontrabile sulla carta Idrogeomorfologica realizzata per conto della Regione Puglia.

Le scelte tecnologiche, per quanto di competenza di questa Agenzia, affinate nel corso dell'iter

procedimentale con le integrazioni fornite dalla Ditta, risultano compatibili con gli obiettivi di minor impatto perseguibile in relazione alle esigenze di tutela del territorio e quindi approvabili, fatto salvo quanto prescritto dagli altri Enti coinvolti nel procedimento. Si chiede infine di voler prescrivere alla Ditta proponente di comunicare a questo Ufficio, con preavviso di almeno 10 gg. lavorativi, l'eventuale data di inizio dei lavori ed il relativo crono programma. Ciò premesso, atteso che la proposta progettuale non contravviene alle vigenti previsioni normative, si esprime, per quanto di competenza, nulla osta alla installazione ed esercizio dell'impianto in oggetto. Il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti né sostituisce pareri o autorizzazioni richieste ad altro titolo.

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG - Prot. n. 064-49577 del 27/05/2010 - si comunica, che il prescritto parere di questo Ufficio, ai sensi degli Artt.83 e 93 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n. 13/2001 Art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le Norme di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si comunica, che nel caso l'intervento, proposto per quanto in oggetto indicato, dovesse costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'ufficio Tecnico del comune interessato dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'Art. 89 del richiamato D.P.R. n. 380/01;

nel caso l'intervento interferisca con corsi di acque pubbliche, il soggetto Committente dovrà richiedere Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 Artt. 93,96,97,98.

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura con nota prot. AOO_030 - 09/06/2010 - 52471 - Si da seguito alla nota acquisita agli atti di questo Ufficio in data 03/06/2010 prot. 50505, con la quale il Dirigente del Servizio Agricoltura ha trasmesso gli atti progettuali relativi alla costruzione e all'esercizio di quanto in oggetto per far presente che la proposta progettuale di che trattasi non rientra nella sfera di competenza di questo Ufficio. Infatti dagli atti progettuali inviati si evince che l'opera di cui all'oggetto andrà a determinare un'attività di tipo industriale e non un'attività agricola. L'impianto fotovoltaico, così come illustrato nella relazione tecnica sarà realizzato su serre per la produzione di funghi per le quali questo Ufficio ha già espresso parere favorevole ai sensi della L. R. n° 19/86 - Disciplina urbanistica per la realizzazione delle serre- con nota del 16/02/2009 - prot. n° 1011. Pertanto, per quanto sopra e nelle more della definizione dei criteri di salvaguardia del suolo agricolo all'interno di strumenti regionali normativi e regolamentari (quali la salvaguardia di suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività, valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, la tutela del patrimonio colturale e del paesaggio rurale), questo Ufficio ritiene di non essere nelle condizioni di esprimere alcun parere.

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, e la Qualità Urbana - Servizio Tutela delle Acque - Determinazione del Dirigente di Servizio n.30 del 12.10.2010 codice Cifra 075/DIR/2010/00030 - Alla luce degli allegati prodotti e limitatamente ai soli vincoli previsti dal PTA per la zona B1, si propone alla competente Autorità di Gestione di esprimere **PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE** dell'intervento in oggetto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni sotto riportate

- Che le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici e della recinzione siano realizzate secondo quanto riportato nella documentazione integrativa trasmessa ossia i pali di sostegno infissi. Non è consentito realizzare dette strutture secondo le modalità originariamente previste: plinti di fondazione per i montanti dei pannelli e cordoli in calcestruzzo per la recinzione.

Al fine di non incidere sulla permeabilità del terreno su cui è destinato a sorgere l'impianto, si prescrive quanto segue:

- Nella fase di compattazione dei materiali per la realizzazione della viabilità oltre che nel rinterro degli scavi, si dovrà porre attenzione al grado di costipamento da raggiungere, che dovrà consentire un valore di permeabilità idraulica non inferiore a quello di del materiale naturale.

- I pali di sostegno dei pannelli fotovoltaici e della recinzione dovranno essere semplicemente infissi, evitando plinti in calcestruzzo od il riempimento delle sedi di infissione con cemento liquido.

Al fine di ridurre il più possibile gli interventi sul suolo, si raccomanda di valutare l'opportunità:

- Di ridurre l'estensione areale delle cabine elettriche;
- Di limitare la larghezza della zona destinata alla mobilità di servizio.

E le seguenti indicazioni generali:

- Che non ci sia il cambio di destinazione d'uso del terreno mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo.
- Che non sia alterata la permeabilità del sito interessato dall'intervento.
- Che non sia alterato od ostacolato il regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso) per effetto di opere che creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento.
- Che non ci siano contaminazioni di falda per effetto del dilavamento delle acque meteoriche sulle superfici di impianto.
- Che la viabilità di servizio e il rinterro degli scavi siano realizzati con materiale naturale permeabile, senza utilizzo di leganti (materiali provenienti dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato)

Rilevato che:

- l'istanza di Autorizzazione Unica non è soggetta all'applicazione della L.R. 13/2010.
- il legale rappresentante della Società Stoma Energy S.r.l. ha depositato copia dei contratti preliminari di compravendita stipulati con i proprietari delle aree interessate dall'impianto;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159/26/10/2010 n. 15269 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura del procedimento.

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:

? di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 8,9 MW ubicato nel Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba);

? delle opere connesse costituite da:

- una cabina di consegna;
- da uno stallo MT in cabina primaria;
- costruzione di una linea in cavo sotterraneo AL 185 mm², che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di Acquaviva

che il progetto delle opere di connesse è stato benestariato dalla Società Enel Distribuzione S.p.A. in data 25.10.2010;

- in data 24 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Stoma Energy S.r.l. ed il Comune di Acquaviva delle Fonti, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 30 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12178 e della Convenzione al repertorio n. 12179;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 11 del 21 gennaio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter

della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 8,9 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Stoma Energy S.r.l. con sede legale in Massafra (Ta) alla Via Ciura s.n., Partita IVA 02475140733 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 -4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 8,9 MW ubicato nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA);

le opere connesse sono costituite da:

- una cabina di consegna;

- da uno stallo MT in cabina primaria;
- costruzione di una linea in cavo sotterraneo AL 185 mm², che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di Acquaviva;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Stoma Energy S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

? durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società Stoma Energy S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 23 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
